



## Decreto federale

*Disegno*

### concernente il credito complessivo per remunerazioni e aiuti finanziari intesi a rafforzare la qualità e l'economicità dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per gli anni 2018–2021

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,*

visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto l'articolo 58d della legge federale del 18 marzo 1994<sup>2</sup> sull'assicurazione malattie (LAMal);  
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 2015<sup>3</sup>,  
*decreta:*

#### **Art. 1**

<sup>1</sup> Per i compiti di rafforzamento della qualità e dell'economicità di cui agli articoli 58a e 58b LAMal è stanziato un credito complessivo di 50 milioni di franchi per gli anni 2018-2021.

<sup>2</sup> Il credito complessivo è composto come segue:

- a. credito quadro la remunerazione delle prestazioni nell'ambito di programmi nazionali di cui all'articolo 58a capoverso 1 LAMal per un importo di 32 milioni di franchi;
- b. credito quadro per aiuti finanziari intesi a sostenere prestazioni nell'ambito di progetti di cui all'articolo 58b capoverso 1 LAMal per un importo di 18 milioni di franchi.

<sup>3</sup> Nel periodo 2018–2021 l'Ufficio federale della sanità pubblica può effettuare trasferimenti tra i due crediti quadro per un importo massimo di due milioni di franchi.

#### **Art. 2**

Il presente decreto non sottostà a referendum.

<sup>1</sup> RS 101  
<sup>2</sup> RS 832.10  
<sup>3</sup> FF 2016 201

